



COMUNE DI BARLASSINA
SETTORE AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 53 del 29/9/2000
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 7/11/2018

INDICE

Capo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1	Libere forme associative
Art. 2	Albo delle associazioni
Art. 2/A	Requisiti per l'iscrizione
Art. 2/B	Modalità di iscrizione e documentazione da presentare
Art. 2/C	Iscrizione
Art. 2/D	Diniego di iscrizione e cancellazione
Art. 2/E	Durata dell'iscrizione
Art. 2/F	Prerogative delle associazioni iscritte
Art. 3	Enti ed organizzazioni di volontariato
Art. 4	Associazioni non iscritte all'albo
Art. 5	Consulte

Capo II

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 6	Consultazioni e referendum
Art. 7	Istanze, petizioni, proposte
Art. 8	Azione popolare

Capo III

INFORMAZIONE E ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE

Art. 9	Informazione
Art. 10	Periodico di informazione comunale
Art. 11	Riservatezza
Art. 12	Duplicazione dei documenti

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13	Entrata in vigore
---------	-------------------

ALLEGATI

Allegato A: Modulo per iscrizione all'Albo comunale delle associazioni

Allegato B: Modulo per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle associazioni

Allegato C: Schema-tipo convenzione per l'utilizzo di strutture e servizi comunali

Allegato D Schema-tipo convenzione per la collaborazione nella gestione di servizi di titolarità comunale

C A P O I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

Libere forme associative

Il Comune di Barlassina, ai sensi dell'art. 6 della legge 8.6.1990 n° 142, consapevole dell'esistenza del ricco patrimonio dell'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità barlassinese, ritiene che tale ricchezza sia elemento necessario e da valorizzare, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della comunità.

Forte di questa convinzione, riconosce le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'attività nel rispetto dell'autonomia e nel riconoscimento dell'importante funzione che esse svolgono a favore dello sviluppo della società nelle sue più varie articolazioni.

Art. 2

Albo delle associazioni

E' istituito l'albo delle libere forme associative. Le associazioni di cui all'art. 1 che intendono avviare con l'Amministrazione comunale rapporti di collaborazione sono tenute all'iscrizione.

Art. 2/A

Requisiti per l'iscrizione

Sono ammesse all'iscrizione nell'albo le associazioni aventi nel Comune di Barlassina la sede principale o una articolazione periferica, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede principale dell'associazione o articolazione periferica in Barlassina
- b) assenza nello statuto di finalità di lucro, anche da conseguirsi indirettamente
- c) integrale pubblicità dei fini delle attività sociali, degli iscritti, delle fonti di finanziamento e dei titolari delle cariche sociali
- d) numero di aderenti residenti non inferiore a 10 nell'articolazione locale
- e) democraticità interna dell'organizzazione, obiettivamente rilevabile in base allo statuto, all'atto costitutivo ed ai regolamenti dell'associazione. La struttura associativa dovrà, di norma, essere composta da:

- assemblea degli iscritti
- organi esecutivi
- presidente
- segretario
- eventuali beni

Art. 2/B

Modalità di iscrizione e documentazione da presentare

La domanda di iscrizione all'albo, in carta semplice, redatta su modello predisposto dall'ufficio segreteria comunale (allegato A), deve essere indirizzata al Segretario Comunale, con firma del legale rappresentante, e con l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome, sede, finalità).

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o, in via subordinata, gli accordi tra gli aderenti, almeno in forma di scrittura privata
- b) bilancio finanziario dell'anno in corso e resoconto economico dell'anno precedente
- c) breve relazione sull'attività svolta (tipologia, finalità)
- d) elenco aderenti dell'associazione con l'indicazione della residenza
- e) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

Art. 2/C **Iscrizione**

L'iscrizione all'Albo è predisposta dal Segretario comunale previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il provvedimento di iscrizione sarà comunicato per iscritto alle associazioni richiedenti, mentre eventuale provvedimento di diniego sarà notificato all'associazione tramite raccomandata a.r. o messo comunale.

Art. 2/D **Diniego d'iscrizione e cancellazione**

Avverso il diniego di iscrizione all'albo ed ai provvedimenti di cancellazione dallo stesso le associazioni possono presentare reclamo al Consiglio Comunale, che dovrà esaminare l'istanza entro 60 giorni dalla data di ricezione e pronunciarsi tramite adozione di deliberazione.

La cancellazione avviene anche su comunicazione scritta da parte dell'associazione o da parte del Segretario comunale, che riferirà al Sindaco, qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 2/A, e previa comunicazione all'associazione tramite messo comunale o lettera raccomandata a/r.

Art. 2/E **Durata dell'iscrizione**

L'iscrizione all'albo ha durata quinquennale.

Il Comune comunicherà alle associazioni la scadenza dell'iscrizione almeno 30 giorni prima della scadenza ed invierà loro l'allegato modulo B).

Le associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo, devono compilare e presentare al Comune, entro la fine del quinto anno, l'allegato modulo B).

Il Segretario comunale, con periodicità biennale, provvederà d'ufficio alla revisione dell'albo richiedendo eventualmente alle associazioni la documentazione necessaria a valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2/A.

Art. 2/F **Prerogative delle associazioni iscritte**

Il Comune incentiva l'attività delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2 garantendo:

- a) il diritto di accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie al 50% del costo previsto;
- b) la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi in ciò un interesse per la collettività;
- c) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
- d) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'ente, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento;

- e) il diritto per l'utilizzo di strutture e servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi, stipulando eventualmente apposite convenzioni secondo lo schema-tipo allegato C) o previa corresponsione delle tariffe annualmente deliberate dal Consiglio Comunale;
- f) la possibilità di collaborare con il Comune alla gestione di servizi di titolarità comunale, stipulando apposite convenzioni secondo lo schema-tipo allegato D) al presente regolamento.

Art. 3

Enti e organizzazioni di volontariato

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono estese agli enti e alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, anche se hanno la sede in altro Comune, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2°, previa analitica illustrazione delle attività svolte sul territorio.

Art. 4

Associazioni non iscritte all'albo

Le associazioni non iscritte all'albo potranno stipulare apposite convenzioni per collaborazioni con il Comune con previsione degli oneri derivanti a proprio carico, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione consiliare n° 11 del 30.3.1999.

La richiesta, indirizzata direttamente all'amministrazione comunale sarà esaminata e valutata dalla stessa nel tempo massimo di giorni 60 dal ricevimento.

L'eventuale provvedimento di diniego è inappellabile.

Art. 5

Consulte

Il Consiglio Comunale, per favorire la partecipazione di tutti i cittadini all'amministrazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, istituisce, con atto deliberativo, le consulte e ne determina:

- a) il numero e la materia
- b) la composizione e il numero di membri, designati dai capigruppo consiliari, in relazione ai settori di competenza delle singole consulte, preferibilmente tra le associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 2, tra gli eventuali comitati di cittadini, tra le aziende, le istituzioni, le società per azioni di diritto privato a prevalente partecipazione pubblica e tra i consorzi a cui partecipi il Comune, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
- c) la durata, che non potrà, in ogni caso, superare la durata del mandato sindacale.

La consulta è nominata dalla giunta comunale ed è presieduta dall'assessore competente per materia o suo delegato, che provvede alla convocazione e garantisce il supporto tecnico-organizzativo necessario al funzionamento.

La consulta si riunisce preferibilmente presso sedi e strutture comunali.

La convocazione delle consulte è effettuata dal Presidente (Assessore o suo delegato) che fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della consulta. Il Presidente decide sulla richiesta e in caso di diniego, il membro può chiedere che la decisione sia adottata dalla consulta.

In caso di assenza di un componente, il capogruppo consiliare che ha effettuato la designazione, può delegare altra persona avente, preferibilmente i requisiti di cui al comma 1 - lettera b).

C A P O I I

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 Consultazioni e referendum

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, e la Giunta, all'unanimità, possono deliberare l'indizione di consultazioni estese a tutti i residenti maggiorenni o ai residenti in una o più frazioni per verificare l'orientamento di essi in ordine a problemi di interesse generale.

Il quesito viene predisposto a cura del Sindaco, con vincolo di chiarezza e comprensibilità. L'indizione della consultazione referendaria ha luogo a cura del Sindaco.

La consultazione non è valida se ad essa non partecipa almeno il 50 % degli aventi diritto.

Un numero non inferiore al 20 % dei cittadini residenti nel Comune ed elettori della Camera dei Deputati in base alle liste elettorali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui s'intende proporre il *referendum*, previa costituzione di un comitato promotore e autenticazione delle sottoscrizioni nei modi di legge, può richiedere l'indizione di *referendum* propositivo in ordine a quesiti concernenti materie di interesse comunale, allo scopo di consentire agli organi deliberativi della civica Amministrazione di acquisire piena consapevolezza dell'orientamento prevalente nella comunità cittadina circa temi di interesse generale. La raccolta delle firme avviene entro sessanta giorni naturali e consecutivi.

Il comitato promotore del *referendum* deve essere formato da un numero di persone non inferiore a 5 (cinque) in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Tale comitato deposita la richiesta di *referendum* presso la segreteria del Comune, e di tale deposito viene rilasciata ricevuta dal Segretario.

Entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, il Segretario dà notizia dell'avvenuto deposito di cui al comma precedente, mediante apposita pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Sono escluse dal *referendum* propositivo di cui al comma precedente la revisione del presente Statuto [nonché' degli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni], la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale, le dotazioni organiche e le loro variazioni, la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società controllate, il bilancio preventivo e quello consuntivo del Comune e degli enti da esso dipendenti, i tributi locali e le tariffe, i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti.

Il quesito deve essere formulato in termini comprensibili. La verifica di ammissibilità del quesito spetta ad una Commissione presieduta dal Sindaco e composta da sei consiglieri eletti dal Consiglio comunale con voto limitato, nel rispetto delle minoranze, dal Segretario comunale senza diritto di voto, il quale può apportare variazioni di carattere tecnico alla sua formulazione. La Commissione delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione può avvalersi della consulenza di uno o più esperti esterni nominati dal Consiglio comunale.

Se, prima dello svolgimento del *referendum*, gli organi competenti del Comune hanno deliberato sul medesimo oggetto, la Commissione di cui al precedente comma, decide se il *referendum* non debba avere più corso.

La consultazione referendaria non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

La consultazione referendaria, qualora nulla osti, ha luogo in una domenica dei mesi di marzo e aprile, o settembre e ottobre, nella quale non abbiano comunque luogo altre operazioni di voto. In tale caso, la consultazione referendaria, è rinviata di un mese.

Per le procedure di voto, si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati, ove compatibili.

Art. 7

Istanze, petizioni, proposte

I cittadini singoli o associati possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, per la più efficace gestione dei servizi pubblici o per sollecitare l'esame di singoli affari rientranti nelle attribuzioni degli uffici comunali.

Le istanze sono indirizzate da uno o più destinatari dell'azione amministrativa del Comune al Segretario comunale con la finalità di sollecitare l'esame di singoli affari rientranti nelle attribuzioni degli uffici comunali.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il responsabile dell'ufficio è tenuto a comunicare ai richiedenti la data presumibile di evasione dell'affare.

E' istituito presso la Segreteria comunale il registro delle istanze, in cui sono annotate in ordine cronologico le istanze, le risposte dei responsabili degli uffici e le successive evasioni degli affari oggetto di istanza. Il registro è aperto all'accesso del pubblico e viene trasmesso alla Giunta ogni tre mesi per le valutazioni e gli adempimenti di sua competenza.

Le petizioni, sottoscritte ed autenticate nei modi di legge, sono presentate da residenti o domiciliati nel Comune nonché da associazioni al Sindaco per rappresentare un'esigenza collettiva o comunque d'interesse pubblico ed eventualmente per richiedere un adeguato intervento della civica Amministrazione.

Le petizioni sono comunicate dal Sindaco al Consiglio entro trenta giorni dalla ricezione, insieme con la notizia delle determinazioni che eventualmente si intendono adottare con atto deliberativo di Giunta o proporre al Consiglio stesso, secondo le rispettive competenze. In ogni caso viene fornita risposta scritta.

Le proposte sono presentate da un numero di elettori residenti nel Comune ed elettori alla Camera dei Deputati iscritti nelle liste elettorali del Comune non inferiore a 5% alla Giunta o al Consiglio, redatte in forma di schema di deliberazione per richiederne l'approvazione. Le proposte devono inoltre essere articolate in una parte contenente le motivazioni ed in un dispositivo.

La ammissibilità delle proposte è deliberata dal Sindaco sulla base della sussistenza della legittimazione attiva dei presentatori e della presenza dell'articolazione richiesta nel comma precedente. Ove ammissibili, sono iscritte all'ordine del giorno della Giunta o del Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione. I regolamenti della Giunta e del Consiglio possono prevedere la comparizione personale di una delegazione dei proponenti.

Art. 8

Azione popolare

Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

L'Amministrazione comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal giudice, dispone la sua costituzione nel giudizio nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO III

INFORMAZIONE E ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE

Art. 9 **Informazione**

Il Comune informa i cittadini su tutta la propria attività. L'informazione deve essere completa, esatta, tempestiva e inequivoca onde assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e consentire ai cittadini la più ampia partecipazione alla vita amministrativa locale.

Ai fini di cui al comma 1, tutti gli atti del Comune sono pubblici, tranne i casi previsti dal regolamento per l'accesso agli atti.

Il Sindaco può disporre pubblica comunicazione anche mediante stampa locale.

Art. 10 **Periodico di informazione comunale**

Il Comune di Barlassina pubblica periodicamente l'opuscolo denominato "Barlassina Notizie" con lo scopo di informare la cittadinanza dell'attività amministrativa comunale presentando le iniziative in atto, l'attività degli assessorati e delle commissioni comunali.

Il periodico è inviato gratuitamente a tutte le famiglie di Barlassina.

Art. 11 **Riservatezza**

L'amministrazione, nel rendere pubblico qualunque documento, può sopprimere quei particolari che comportino una chiara ed ingiustificata violazione della sfera privata di persone terze, dando attuazione a quanto previsto dalla L. 675/1996.

Art. 12 **Duplicazione dei documenti**

Con provvedimento della Giunta Comunale verranno indicati i costi per la duplicazione dei documenti che, di norma, devono essere contenuti nel solo prezzo di costo dell'operazione.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 13 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà diventata esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per 30 giorni.

Ogni eventuale precedente disciplina regolamentare incompatibile con il presente regolamento si intende disapplicata.

ALLEGATO A)

*Al Signor Segretario Comunale
 Comune di Barlassina*

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

*Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ Via _____
in qualità di presidente/legale rappresentante dell'Associazione
denominata _____, che opera sul
territorio comunale,*

c h i e d e

*che la stessa sia iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni, possedendone i requisiti di cui al
Regolamento Comunale degli Istituti di Partecipazione.*

A tale fine dichiara di aver preso visione del suddetto Regolamento Comunale e allega alla presente istanza:

- A) Copia dell'atto costitutivo oppure
 copia dello statuto oppure
 copia degli accordi degli aderenti*

- B) breve relazione dell'attività svolta (tipologia, finalità)*
- C) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative*
- D) bilancio finanziario dell'anno in corso e resoconto economico dell'anno precedente*
- E) elenco aderenti dell'associazione con l'indicazione della residenza*

*Dichiara che l'Associazione è caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, dalla democraticità della
struttura associativa, dalla elettività e gratuità delle cariche sociali.*

Associazione _____

Sede _____

Telefono della Sede o del Responsabile _____

Data _____

**IL PRESIDENTE O LEGALE
RAPPRESENTANTE**
